

CITTÀ DI GUARDIAGRELE



Ministero dell'Economia

e delle Finanze

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) C.F. e P.IVA 00239980691 Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207 Pec: comune.guardiagrele@pec.it e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it

CONCESSIONE n. 40/T PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda acquisita al prot. n.16657 in data 27.06.2025 presentata dal Sig. Armellini Tommaso, nato a Guardiagrele (CH) il 15.10.1966 ed ivi residente in Colle Barone n.19 C.F.:RMLTMS66R15E243M, in qualità Rappresentante dell'Impresa Coproject s.r.l. con sede in Guardiagrele (CH) alla via Marrucina n.21 P.I.:02615860695, tesa ad ottenere la Concessione l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq.50,00 in via Colle Granaro n.189-n.179 per posizionamento di una piattaforma di lavoro semovente a ragno con operatore per lavori di sostituzione discendenti su facciata condomini Granada e Aelion;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.17213 del 03.07.2025, rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

all'Impresa COPROJECT s.r.l., con sede in Guardiagrele (CH) alla via Marrucina n.21 P.I.:02615860695, e per essa, in qualità di Legale Rappresentante, Armellini Tommaso, meglio sopra generalizzato, l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq.50,00 (cinquanta,00) in via Colle Granaro n.179-n.189 dal giorno 07.07.2025 al giorno 08.07.2025, per posizionamento di una piattaforma di lavoro semovente a ragno con operatore per lavori di sostituzione discendenti su facciata condomini Granada e Aelion alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Per la presente Concessione è dovuto un canone da versare all'atto del ritiro del provvedimento, detto versamento costituisce condizione di efficacia del presente atto di concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Ammini strazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

- 1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;
- 2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 04.07.2025

Il Funzionario Responsabile